

**Immobili.** La cessione della nuda proprietà fa decadere i benefici «prima casa» **Pag. 23**

**Trust.** Le indicazioni degli Uffici per l'imposizione diretta **Pag. 25**

**Pa e anti-evasione.** Il ruolo contestato non frena il blocco dei pagamenti **Pag. 26**

**Cassazione.** La responsabilità per mobbing può avere anche effetto differito **Pag. 27**

Venerdì 10 Agosto 2007

www.ilsole24ore.com/norme

**Accertamento.** L'agenzia delle Entrate aggiorna le modalità per le verifiche fiscali sulle persone fisiche

## Il redditometro spia la famiglia

Sotto controllo intestazioni di beni e servizi a favore dei congiunti dal 2001

di **Tonino Morina**

**D**ecolla il redditometro formato famiglia. Il nuovo strumento di accertamento "sintetico" affiancherà quello in vigore dal 1992 che punta sui singoli contribuenti. Nel mirino sono le «manifestazioni di capacità contributiva, incompatibili con il reddito dichiarato». Sotto tiro sono coloro che possiedono immobili, residenze secondarie, auto di grossa cilindrata, barche o altri beni di lusso e che dichiarano imponibili bassi. Ma il rischio di accertamento, questa volta, riguarda solo le persone fisiche.

A dare il via, da subito, al redditometro esteso alla famiglia è una maxi-circolare delle Entrate (n. 49/E) diffusa ieri a tarda sera. Secondo le indicazioni impartite agli uffici, i controlli riguarderanno i contribuenti già inclusi nel programma annuale delle verifiche fiscali per il 2007. L'accertamento si estende però a ritroso a partire dal periodo d'imposta 2001.

Il Fisco rispolvera dunque il redditometro alla ricerca dei falsi poveri. E torna a usare l'accertamento che misura il reddito secondo i beni posseduti o i servizi scelti dai contribuenti.

Per consentire agli uffici di acquisire gli elementi necessari per i controlli, anche ai fini della selezione, è in fase di rea-

### INFORMAZIONI RIUNITE

Per guidare il lavoro degli uffici è in corso di preparazione una banca dati delle «famiglie fiscali»

lizzazione una banca dati delle «famiglie fiscali». L'anagrafe conterrà le informazioni sui contribuenti a partire dal 2001.

Entro dicembre, gli uffici dovranno privilegiare le segnalazioni sulla base degli incroci tra autovetture e incrementi patrimoniali, che sono gli acquisti e i possessi più diffusi. In-

somma, auto, immobili e altri beni sono «rilevanti» per l'accertamento.

La denominazione "redditometro" si usa per indicare gli strumenti di determinazione del reddito. Si tratta dello strumento che fornisce una prima stima del reddito attribuibile alla persona fisica, misurandolo su alcuni elementi indicativi di capacità contributiva. La norma che ammette l'uso di questo strumento è l'articolo 38, comma 4, del Dpr 600/73, che prevede disposizioni sulle rettifiche delle dichiarazioni delle persone fisiche.

Il decreto stabilisce che l'ufficio può, in base a elementi e circostanze di fatto certi, determinare il reddito complessivo del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze, quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.

La determinazione induttiva del reddito può essere fatta dall'ufficio in relazione a ele-

menti indicativi di capacità contributiva quando il reddito dichiarato non risulta congruo, rispetto agli elementi di capacità contributiva, per due o più periodi d'imposta.

Il nuovo redditometro, precisa la circolare, prende le mosse dall'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2007-2009. Il perseguimento di questo obiettivo passa per il recupero della base imponibile non dichiarata, da attuare, tra l'altro, attraverso «un'attenta selezione dei soggetti da sottoporre a controllo sulla base delle evidenti manifestazioni di capacità contributiva».

Così, chi ha un'evidente capacità contributiva e dichiara redditi "poveri", rischia l'accertamento mediante il redditometro. Poi, se esistono elementi certi in base ai quali è possibile attribuire al contribuente maggiori redditi, o redditi omessi, l'ufficio, al posto del redditometro, potrà privilegiare la rettifica analitica delle sin-

### L'anticipazione



L'entrata della famiglia nel redditometro era stata annunciata dal Sole 24 Ore con un articolo del 25 febbraio 2007, nel quale erano già delineati gli interventi che ora l'agenzia delle Entrate ha precisato con la circolare 49/E diffusa ieri. Successivamente un'intervista del direttore dell'Agenzia, Massimo Romano, aveva confermato l'attenzione del fisco alla capacità di spesa manifestata dalle famiglie

gole categorie di reddito.

L'agenzia delle Entrate avverte gli uffici che nella selezione dei contribuenti per l'attività di accertamento, particolare attenzione dovrà essere posta sul nucleo familiare.

Secondo le Entrate, non si tratta di mettere in atto un redditometro sulla famiglia, ma di individuare, nell'ambito delle cosiddette «famiglie fiscali», quali sono i componenti che non dichiarano redditi o che dichiarano imponibili modesti rispetto alla manifestazione di ricchezza che possono vantare.

Così, il Fisco potrà scovare i contribuenti di «effettivo interesse fiscale per il contrasto all'evasione».

Occorre dunque valutare la complessiva posizione reddituale dei componenti il nucleo familiare per verificare se gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento possono trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti il nucleo.



**Impiego massiccio dei dati.** Il viceministro dell'Economia Vincenzo Visco (nella foto) dà ulteriore impulso all'uso dei data-base

### Il comunicato delle Entrate

**Pubblichiamo il comunicato stampa diffuso ieri dall'agenzia delle Entrate per annunciare la circolare 49/E.**

L'agenzia delle Entrate rilancia l'accertamento sintetico, cioè rivolto in particolare ai quei contribuenti che effettuano acquisti di immobili, autovetture di grossa cilindrata, barche, aeromobili e dispongono di residenze secondarie. Con la circolare 49/E emanata oggi e che sarà pubblicata sul sito Internet

([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) da domani, vengono impartite direttive agli uffici affinché venga assicurata un'intensa azione di controllo nei confronti di quei soggetti la cui «effettiva capacità contributiva collegata a rilevanti manifestazioni di spesa è in stridente contrasto con i redditi dichiarati». La circolare, in linea con gli obiettivi della gestione tributaria contenuti nell'Atto di indirizzo del vice ministro Visco, reca puntuali indicazioni operative sulle modalità di selezione dei soggetti in relazione ai quali gli uffici dispongono di informazioni legate a rilevanti manifestazioni di ricchezza. La circolare oltre a fornire precise direttive agli uffici contiene anche istruzioni operative ai fini della selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo sulla base delle segnalazioni elaborate a livello centrale, che tengono conto dei «soggetti ad elevato rischio di evasione per aver acquistato autovetture di elevata potenza a costo ed effettuato investimenti patrimoniali incoerenti con le proprie posizioni reddituali». Precisa, ulteriormente, che la selezione dei soggetti costituisce il momento finale di un percorso investigativo più

ampio, che vede al centro la raccolta puntuale di tutti gli elementi di innesco del controllo, la verifica di attendibilità dei dati e la valutazione di merito ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo netto delle persone fisiche, determinazione che possa assumere valenza il più possibile certa e concreta sia in fase di contraddittorio con il contribuente ma anche nell'eventuale fase contenziosa. Chiama gli Uffici a porre particolare attenzione sul nucleo familiare del soggetto indagato al fine di individuare nell'ambito delle cosiddette «famiglie fiscali», quali sono i componenti che non dichiarano redditi o che dichiarano redditi irrisori rispetto alla manifestazione di ricchezza loro riconducibile e, quindi, quali sono i soggetti di effettivo interesse fiscale ai fini del contrasto all'evasione. La circolare sottolinea come, nell'ambito dell'attività istruttorie correlate alla modalità di selezione dei cosiddetti accertamento sintetico, le indagini finanziarie costituiscano uno strumento di indubbia rilevanza per trasformare gli indizi di tipo "patrimoniale" e "gestionale" in prove che evidenzino la effettiva capacità contributiva del soggetto controllato. Puntuali direttive, infine, vengono impartite affinché gli uffici tengano presente ogni argomentazione ed elemento di valutazione forniti dal contribuente al fine di pervenire a determinazioni reddituali pienamente convincenti, in particolare, quando la determinazione sintetica del reddito si fonda unicamente sul contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva.

### BENI STRETTAMENTE SORVEGLIATI



#### AUTOVEICOLI

L'Agenzia ha preparato una lista nella quale sono segnalate le persone fisiche che risultano aver immatricolato nel 2003 autovetture di potenza fiscale uguale o superiore a 21 CV e per le quali il «reddito complessivo netto convenzionale» per i periodi d'imposta 2002 e 2003 non è coerente per almeno un quarto con il reddito imponibile dichiarato



#### PATRIMONI

Una seconda lista elaborata dall'Agenzia riguarda le persone fisiche che hanno dichiarato per il 2002-2003 imponibili incongruenti rispetto alla consistenza delle spese (compravendite e conferimenti di somme di denaro eccetera) risultanti dagli atti stipulati e registrati negli anni dal 2003 al 2007 (fino al 31 marzo 2007)



#### CORRETTIVI FAMILIARI

Gli uffici dovranno valutare i redditi complessivi dei componenti il nucleo familiare, perché gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possono trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti il nucleo familiare. Occorrerà perciò ricostruire la situazione sia del contribuente sotto osservazione sia dei suoi familiari

### Alla ricerca della ricchezza

## Una valutazione allargata sulle «potenzialità di spesa»

di **Angelo Busani**

Il contrasto all'evasione fiscale ha uno dei suoi cavalli di battaglia nell'attività di accertamento (tecnicamente, «determinazione sintetica del reddito») nei confronti dei soggetti che hanno manifestazioni di capacità contributiva evidentemente incompatibili con le loro posizioni reddituali. In sostanza, l'accertamento «sintetico» presume un reddito superiore a quello dichiarato, desumendolo dai costi sostenuti per acquistare certi beni oppu-

re per sostenerne la gestione dopo l'acquisto.

Questo accertamento si basa dunque sulla sussistenza di elementi e circostanze di fatto certi (ad esempio, acquisto a titolo oneroso di un bene immobile,

### PIÙ ARGOMENTI

Per spiegare un incremento del tenore di vita si possono considerare gli eventi delle persone vicine al contribuente

acquisto di autovetture, disponibilità di residenze secondarie, consumo di utenze per uso domestico eccetera) che fanno presumere una capacità di spesa da confrontare con l'imponibile dichiarato.

Peraltro, perché il Fisco possa procedere con l'accertamento, è necessario che ricorrano le condizioni previste dal comma 4 dell'articolo 38 del Dpr 600/73, e cioè che: 1) il reddito complessivo netto sinteticamente accertabile si discosti per almeno un quarto dal

reddito imponibile dichiarato; e che 2) tale scostamento si sia verificato per due annualità consecutive.

Gli acquisti effettuati da un contribuente sono considerabili dal Fisco sotto un duplice profilo: 1) un profilo "patrimoniale", e cioè che la spesa è rilevante nell'anno di acquisto del bene e nei quattro anni precedenti; 2) un profilo "gestionale", e cioè che il costo di gestione è rilevante nell'anno di acquisto e nei successivi fino alla dismissione del bene.

Ad esempio, l'acquisto di un'autovettura, di un natante o di un fabbricato sono elementi di capacità contributiva sotto l'aspetto patrimoniale nell'anno di acquisto e nei quattro precedenti, mentre, sotto il profilo dei costi di gestione rilevanti le

spese effettuate oltre che nell'anno di acquisto, anche negli anni successivi.

Occorre anche precisare che, al fine di suffragare l'attività di accertamento con i dati il più possibile attendibili, il Fisco non deve limitarla nel solo ambito di un dato tributario, ma deve estenderla nel contesto nel quale egli vive e opera.

Occorre cioè che venga valutata la complessiva posizione reddituale dei componenti il nucleo familiare poiché è evidente che spesso gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico, se non trovano fondamento nei redditi di un dato soggetto, possono invece trovare piena giustificazione nei redditi degli altri compo-

menti il nucleo familiare.

Infatti, nell'ambito della valutazione della complessiva situazione economica della famiglia, frequentemente gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possono trovare spiegazione nella potenzialità di spesa degli altri componenti il nucleo familiare.

E così, debbono essere valutati gli elementi che sono desumibili da atti registrati che vedano come protagonisti uno dei componenti della famiglia del soggetto sottoposto all'accertamento: ad esempio, il compimento di attività di disinvestimento patrimoniale da parte di un componente della famiglia, l'acquisizione di una eredità, il ricevimento di una donazione di denaro.

Per la tua sete di competenza, scegli l'originale.



Master Breve: orgogliosi di essere i più seguiti, fieri di essere i più imitati. Metodo originale, come la tua professione.

**MASTER BREVE**  
edizione 9\*

tel. 045 8201828  
[www.euroconferenza.it](http://www.euroconferenza.it)

**EUROCONFERENZE**